



CITTA' DI FERENTINO

Medaglia d'oro al Merito Civile

Tel. 0775/2481 - Fax 0775/248232

Ordinanza N. 3

Ferentino, 17.01.2017

**PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.
ULTERIORI INTERVENTI PROGRAMMATICI DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO.**

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Lazio, ai sensi del D.Lgs. 04.08.1999, n. 351, e del D. M. *Ambiente e Territorio* del 01.10.2002, n. 261, ha stabilito il "Piano di risanamento della qualità dell'aria" nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10.12.2009 e pubblicato sul s.o. n. 60 al BURL n. 11 del 20.03.2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;

RILEVATO che con il sopra citato piano sono state stabilite le norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;

VISTO il D. Lgs. n. 351 del 04.08.1999 recante il seguente titolo: "*Attuazione della direttiva 96/62 CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente*";

VISTO il D.M. n. 60 del 02.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, con il quale è stata recepita la direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente;

VISTA la D.G.R.L. n. 1316 del 05.12.2003 avente per oggetto: "*Nuove misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella Regione Lazio*" che ha stabilito i valori di riferimento per le concentrazioni medie giornaliere, al raggiungimento dei quali l'Amministrazione Comunale deve attivare provvedimenti d' emergenza, volti al miglioramento della situazione d'inquinamento in atto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10.12. 2009 n. 66, con la quale è stato approvato il "*Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria*" in attuazione del Decreto legislativo n. 351/99 Art. 8, *Misure da applicare nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono più alti dei valori limite* e Art. 9, *Requisiti applicabili alle zone con livelli inferiori ai valori limite*";

VISTA la deliberazione della Regione Lazio con n° 536 del 15.09.2016 con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'allegato 4 della DGR n° 217 del 18.05.2012 "*Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.L.gs 155/2010*";

VISTO l'articolo 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che, alla luce della concreta previsione di situazioni di superamento dei limiti di concentrazione d'inquinanti in atmosfera, occorre adottare efficaci provvedimenti di contrasto;

CONSIDERATO che, a seguito dei risultati della valutazione della qualità dell'aria per l'anno 2015, in base a quanto riportato nel D.Lgs. 155/2010, è stata rivista dall'ARPA LAZIO la classificazione del Comune di Ferentino;

RILEVATO che, a seguito della nuova classificazione citata, il **Comune di Ferentino** ha mutato la propria classe di appartenenza ed è stato inserito nella c.d. "**CLASSE 1**" con la conseguente necessità di adottare specifici provvedimenti;

TENUTO CONTO che, nonostante risulti contenuto, rispetto ai precedenti anni, il numero di sforamenti del valore limite per il PM10, è necessario, nell'attesa che sia rivalutata l'odierna riclassificazione, alla luce di nuove valutazioni da parte dei competenti organi regionali, adottare, in via emergenziale, gli ulteriori provvedimenti previsti dall'art. 23 e dall'art. 24 del **Piano di risanamento Qualità dell'aria – Norme di Attuazione – DCR n. 66/2009**;

ATTESO che questo Comune risulta aver già adottato, per l'anno 2016-2017, le misure previste dal citato piano, emanando apposite ordinanze sindacali, contenenti limitazioni al traffico veicolare e provvedimenti di riduzione delle emissioni d'impianti di combustione ad uso civile, e altri provvedimenti, contenuti nelle ordinanze sindacali n. 15 del 02.12.2016 e n. 17 del 07.12.2016, che restano in vigore e risultano in linea con il presente provvedimento;

TENUTO CONTO delle finalità di tutela della salute pubblica, che l'Autorità Sanitaria Locale deve perseguire;

ATTESO che con deliberazione G.C. n. 10 del 04.02.2011 questa Amministrazione ha recepito il Piano Regionale di risanamento della qualità dell'aria e, ai fini dell'emanazione di provvedimenti inerenti restrizioni della circolazione veicolare a carattere ambientale, ha stabilito la delimitazione dell'area urbana, oggetto dei provvedimenti di risanamento della qualità dell'aria, che restano comunque in vigore per quanto attiene ai provvedimenti già emessi con le ordinanze sopra indicate (Fascia Rossa Tavola 1 allegata);

VALUTATO che all'interno dell'area già delimitata (Fascia Rossa tavola 1) con la delibera n. 7 del 12.01.2017 è stata individuata anche un'ulteriore zona concentrica, caratterizzata da una diversa vulnerabilità quanto al rischio d'inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali, diversificandola come FASCIA GIALLA;

CONSIDERATO che, da una preliminare analisi del fenomeno sul territorio di questa città, risulta opportuno, in via sperimentale, per gli specifici ulteriori provvedimenti, imposti dal piano di risanamento, sopra indicato agli articoli 15, 23 e 24, decongestionare le zone del centro storico a viabilità sature, individuando l'ambito territoriale in cui potrebbe risultare efficace l'attuazione dei provvedimenti di risanamento della qualità dell'aria sopra descritti, per il grande interesse turistico, monumentale e commerciale, anche in considerazione della densità abitativa, all'area circoscritta dalle seguenti strade: **Via Consolare (Porta Montana), Viale Guglielmo Marconi (Bivio Vascello), Via Valeria, Via Consolare, intersezione con Via Cavour, Via Antica Curia, Via del Ierone**, come previsto dalla citata delibera;

ATTESO che l'area di cui innanzi può essere circoscritta, come nella tavola 1 allegata alla deliberazione n. 7 del 12.01.2017, alla zona rientrante nella fascia gialla, lasciando inalterata la fascia rossa già istituita con delibera di G.C. n. 10/2011 per i provvedimenti già emessi per la circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti;

TENUTO CONTO che, al fine di ridurre e/o contenere il numero di sforamenti del valore limite per il PM10, risulta necessario incrementare l'efficacia delle azioni di limitazione della circolazione privata dei veicoli a motore;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 15 del 02.12.2016 e l'ordinanza sindacale n. 17 del 07.12.2016, che restano comunque in vigore in quanto non in contrasto;

RITENUTO necessario incrementare l'efficacia delle azioni a tutela dell'ambiente in linea con quanto disposto dalle sopra indicate disposizioni regionali nella previsione di ulteriori misure più restrittive previste dagli articoli 23 e segg. del piano di risanamento della qualità dell'aria;

TENUTO CONTO che, a seguito della nuova classificazione, i Comuni che ricadono nella classe 1 (ex Zona A) dell'Allegato 1 della D.G.R.N. 536/2016, dovranno adottare le misure più restrittive, previste dall'art. 23, "*Ulteriori provvedimenti da adottarsi nel Comune di Frosinone*" ed dall'art. 24 "*Ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci*", del Piano della qualità dell'aria, nonché quanto

previsto dagli artt. 5, 25 e 28 e quanto già di competenza, come indicato agli artt. 9 e 16 del Piano medesimo;

RITENUTO di dover precisare che l'adozione dei provvedimenti specifici per il Comune di Frosinone, di cui agli articoli 15, 23 e 24 succitati è **estesa a tutti i Comuni del Lazio**, che a seguito della nuova classificazione ricadono nella classe 1, ed è subordinata alla valutazione delle pressioni e degli impatti presenti sul territorio (popolazione residente, superficie territoriale, inquinamento indiretto dai Comuni limitrofi, ecc) e dalla tipologia d'inquinante che ha comportato la modifica della classificazione in oggetto;

RILEVATO che, come stabilito dalla Delibera G.C. n. 7 del 12.01.2017, la delimitazione dell'area urbana, oggetto degli ulteriori provvedimenti di risanamento della qualità dell'aria di seguito indicati, è quella circoscritta dalle seguenti strade: Via Consolare (Porta Montana), Viale Guglielmo Marconi (Bivio Vascello), Via Valeria, Via Consolare, intersezione con Via Cavour, Via Antica Curia, Via del Ierone;

RITENUTA la necessità di adottare misure contingibili di necessità ed urgenza al fine di tutelare la salute pubblica, anche quale integrazione delle ordinanze sindacali n. 15 del 02.12.2016 e n. 17 del 07.12.2016;

VERIFICATO che la più volte citata **D.C.R.L. n. 66/2009** impone l'adozione di provvedimenti programmatici, quali il **fermo del traffico a cadenza predefinita** ed ulteriori provvedimenti idonei ad abbassare il grado d'inquinamento della città, in previsione di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera, stabiliti dalla norma;

RAVVISATA la necessità di disporre interventi programmatici di limitazione del traffico da accompagnare agli interventi già posti in essere e quelli in programmazione da parte degli altri settori dell'Ente;

PRESO ATTO che, per quanto previsto all'art. 23 delle norme di attuazione del piano regionale, in particolare per il **divieto di circolazione per 4 domeniche**, con il presente atto **sono disposte 4 giornate ecologiche** di divieto fino al mese di marzo 2017;

VISTI gli esiti degli incontri tenutisi, presso questa Amministrazione, per valutare gli interventi e i provvedimenti da intraprendere per il risanamento della qualità dell'aria con i diversi settori interessati;

RITENUTO OPPORTUNO individuare nel **lunedì e venerdì - dalle ore 08:00 alle ore 20:00** - le giornate in cui istituire il divieto di **circolazione a targhe alterne**;

PRESO ATTO che, per quanto previsto all'art. 24 comma 2 lett. b) delle norme di attuazione del piano regionale, questo Ente, relativamente al centro urbano, come delimitato con la Delibera di G.C. n. 7/2017 (Fascia Gialla), ha già provveduto in merito con precedenti provvedimenti, attualmente, vigenti (divieto di transito veicoli con m.c.p.c. > 3,5 t);

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra, applicare le ulteriori misure, previste dal Piano regionale per i veicoli adibiti al trasporto merci, anche per quelli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t, rispettando le misure e limitazioni imposte nel piano regionale;

TENUTO CONTO, altresì, per le misure di cui al precedente punto, che il martedì, nell'area di cui al presente provvedimento, si svolge il mercato rionale settimanale ed avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze socio-economiche e di mobilità, in relazione anche alla crisi economica in atto per il settore commerciale;

CONSIDERATO, inoltre, che occorre uniformare le limitazioni al traffico veicolare nel territorio del centro urbano, come delimitato dalla delibera di G.C. 7/2017 (Fascia Gialla) all'art 15 delle norme di attuazione del *"Piano di Risanamento della qualità dell'aria"* stabilendo divieti per i veicoli maggiormente inquinanti;

CONSIDERATO che nel territorio di Ferentino il traffico veicolare costituisce una delle fonti di emissione d'inquinanti atmosferici, contribuendo all'inquinamento da materiale particolato anche mediante il risollevarlo di polvere;

RITENUTO necessario condurre una valutazione approfondita sui diversi aspetti per trovare una soluzione condivisa che possa andare incontro alle diverse esigenze della città;

ATTESO che, sulla base delle valutazioni di merito effettuate, risulta necessario procedere alla ridefinizione dei provvedimenti emergenziali di cui al Piano per il risanamento della qualità dell'aria Regionale nonché ai provvedimenti programmati e permanenti;

AVUTO RIGUARDO alle finalità preventive delle disposizioni che l'Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

VISTO l'art. 32 della L. 23-12-1978, n. 833;

VISTO l'art. 14 della L. 8-7-1986, n. 349;

VISTO il D.Lgs. n. 351 del 4-8-1999;

VISTA la D.G.R. n. 1316 del 05-12-2003;

VISTO il D.M. n. 60 del 02-04-2002;

VISTA la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 Luglio 1998;

VISTO il T. U. E. L. n. 267 del 18-08-2000 e successive modificazioni;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 04.02.2011;

VISTO il D.Lgs. 285/92 e relativo reg. esecuzione;

VISTA la Delibera di G.C. n. 7 del 12/01/2017;

VISTE le prescrizioni per la predisposizione e l'attuazione dei Piani di Intervento Operativo dei Comuni del Lazio, diramate dalla Regione Lazio con nota prot. N. 635050 del 20.12.2016;

ORDINA

nell'area urbana, come delimitata con D.G.C. n. 7 del 12.01.2017 - *FASCIA GIALLA TAVOLA 1* - circoscritta dalle seguenti strade: **Via Consolare (Porta Montana), Viale Guglielmo Marconi (Bivio Vascello), Via Valeria, Via Consolare, intersezione con Via Cavour, Via Antica Curia, Via del Ierone**, l'attuazione dei seguenti ulteriori provvedimenti ex articolo 15, 23, 24 e 25 del piano di risanamento della qualità dell'aria della regione Lazio *"Ulteriori provvedimenti per i Comuni in CLASSE 1"*

DAL 22.01.2017 NEI GIORNI FERIALE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

➤ L'ISTITUZIONE DELLE SEGUENTI LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE

- a) divieto di circolazione 0-24 per gli autoveicoli alimentati a benzina con caratteristiche emissive EURO 0, EURO 1 **ad esclusione dei veicoli muniti di impianto a GPL o metano**;
- b) Il divieto di circolazione 0-24 per gli autoveicoli diesel con caratteristiche emissive EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- c) Il divieto di circolazione 0-24 per ciclomotori e motoveicoli con motore a quattro tempi e caratteristiche emissive EURO 0;
- d) Il divieto di circolazione 0-24 per ciclomotori e motoveicoli con motore a due tempi e caratteristiche emissive EURO 0, EURO 1;
- e) Il divieto di circolazione dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 per i veicoli adibiti a trasporto merci con massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, con eccezione dei veicoli a basso impatto ambientale (alimentati a GPL, metano, elettrici o ibridi, Euro 6), e dei veicoli degli operatori commerciali partecipanti al mercato rionale del martedì.

In deroga a quanto disposto al punto e), al solo fine di **consentire lo scarico merci**, è consentito il transito **dalle ore 10:00 alle ore 14:00**.

Le limitazioni alla circolazione veicolare di cui sopra **non riguardano**: i veicoli adibiti a servizi di polizia, a servizi pubblici, a compiti di sicurezza, a servizi di protezione civile, a servizi sanitari.

I trasgressori alla presente disposizione, di cui alle lettere a) b) c) e d) saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 comma 1 b) e comma 13 bis del vigente Codice della Strada.

I trasgressori alla presente disposizione di cui alla lettere e) saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 comma 1 b) e comma 13 del vigente Codice della Strada.

I divieti disposti nelle lettere a), b), c), d), non si applicano ai veicoli intestati a cittadini residenti nella fascia gialla.

DAL 22.01.2017 AL 31.03.2017

- **ISTITUZIONE DI N. 04 DOMENICHE ECOLOGICHE per i giorni:
22.01.2017 - 05.02.2017 - 26.02.2017 - 12.03.2017**

**CON BLOCCO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00**

Nelle suindicate giornate, è istituito il divieto di circolazione dinamica nell'area urbana sopra indicata, per tutti i veicoli ad uso privato.

Le limitazioni alla circolazione veicolare di cui sopra non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, a servizi pubblici, a compiti di sicurezza, a servizi di protezione civile, a servizi sanitari ed a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria.

I trasgressori alla presente disposizione saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 comma 1 b) e comma 13 del vigente Codice della Strada.

DAL 22.01.2017 AL 31.03.2017

- **CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE**

Limitazione della circolazione a targhe alterne per tutti i veicoli a combustione interna ad uso privato nei giorni di **LUNEDI' e VENERDI'** - dalle ore **08:00 alle ore 20:00** - consentendo la circolazione nei giorni di **lunedì** ai soli veicoli con **targa dispari** e nei giorni di **venerdì** ai soli veicoli con **targa pari**.

Le limitazioni alla circolazione veicolare di cui sopra non riguardano, altresì, i veicoli adibiti a servizi di polizia, a servizi pubblici, a compiti di sicurezza, a servizi di protezione civile, a servizi sanitari ed a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria.

In deroga a tale disposto sulle targhe alterne, a prescindere dalla targa pari o dispari, potranno circolare le seguenti categorie di veicoli: **veicoli a trazione elettrica ed ibridi, veicoli alimentati a metano e g.p.l., veicoli EURO 6.**

I trasgressori alla presente disposizione saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 comma 1 b) e comma 13 del vigente Codice della Strada.

SI INVITA

La cittadinanza ad osservare le seguenti indispensabili precauzioni:

- **LIMITARE L'USO DI VEICOLI A MOTORE**, privilegiando, per i piccoli spostamenti, i movimenti a piedi o in bicicletta;
- **EVITARE** di tenere i bambini a 30 - 50 cm dal suolo (livello delle emissioni degli autoveicoli);
- **UTILIZZARE**, il più possibile, i **MEZZI PUBBLICI**.

INCARICA

Il Corpo della Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, indicate nell' art.12 del D. Lgs. 285/92, per l'esecuzione alla presente Ordinanza.

Il Settore Ambiente, unitamente al Settore LL.PP Manutenzione, è incaricato di dare attuazione alla presente Ordinanza, adottando ogni misura necessaria (in particolare l'intensificazione del

lavaggio delle strade) con specifico riferimento ai "Compiti del Comune" di cui agli articoli 9, 16 e 25 del vigente Piano regionale della Qualità dell'Aria – Norme di Attuazione.

Il Settore Ambiente, a norma dell'articolo 25 commi 6 e 7 e dell'articolo 28 del Piano citato, dovrà riferire circa l'efficacia delle misure adottate, trasmettendo le relative risultanze alla Regione Lazio.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia reso noto con ogni mezzo e con il più ampio ricorso ai strumenti di comunicazione di massa;
- Che le disposizioni emesse hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale e riguardano esclusivamente la circolazione nella fase dinamica e non i veicoli in sosta;
- Che sia effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio.

I provvedimenti disposti potranno subire modifiche ed integrazioni a seconda dei livelli d'inquinamento atmosferico misurati.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di specifica segnaletica per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.



IL SINDACO
(Avv. Antonio Pompeo)